

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUFALINI, CIPOLLA, GATTO Simone, CORRAO, LI CAUSI, LEVI, RAIA, e RENDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1968

Integrazioni e aggiunte ai provvedimenti legislativi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. — Sono trascorsi sei mesi da quando il terremoto ha devastato estese zone della Sicilia occidentale, provocando centinaia di morti e sofferenze indicibili per le popolazioni.

Grande fu allora la commozione e la solidarietà nazionale e internazionale, e tale da sopperire in parte alle incredibili carenze generatrici di nuove sofferenze e di nuovi lutti, dimostrate dall'apparato dello Stato e della Regione, più preoccupati talvolta di favorire l'esodo che di soccorrere le popolazioni colpite.

Alla fine della 4^a Legislatura della Repubblica un'eco diretta della drammatica situazione creatasi fu recata a Roma da migliaia di cittadini delle zone terremotate che per giorni e giorni chiesero al Parlamento della Repubblica l'adozione di provvedimenti che lenissero le loro ferite antiche e recenti e avviassero la ricostruzione di quelle zone su una base più avanzata, più civile e umana rispetto alla situazione che il terremoto

aveva rivelato agli occhi dell'opinione pubblica nazionale e internazionale rimasta colpita non solo dall'entità del disastro ma anche dalle condizioni di arretratezza e di abbandono in cui quelle zone si trovavano ancora dopo oltre cento anni dell'unificazione e dopo vent'anni di Repubblica.

I provvedimenti allora adottati e la loro attuazione non sono stati adeguati alle esigenze di quelle valorose e sfortunate popolazioni, e queste all'inizio di questa 5^a Legislatura sono costrette ancora una volta a porre con forza e modo clamoroso con la piena adesione di tutti i sindacati, di tutti i ceti produttivi, di tutte le amministrazioni comunali di qualunque colore politico, davanti al Paese l'esigenza di nuove e più efficaci misure per venire incontro alla loro situazione.

Decine di migliaia di persone, uomini, donne, vecchi e bambini ammalati vivono ancora in tende e in ricoveri di fortuna, e le

stesse previsioni ufficiali del Ministero dei lavori pubblici escludono di potere garantire un tetto provvisorio a tutti coloro che ne hanno bisogno con gli attuali stanziamenti e con le attuali iniziative. Del resto le baracche già costruite e assegnate si sono rivelate inadatte, e spesso costruite in modo difettoso.

I contadini che costituiscono la maggioranza della popolazione sono rimasti attaccati all'agricoltura che ha in queste zone strutture arretrate ma innegabili prospettive di sviluppo in corso di attuazione delle zone di piccola proprietà e di irrigazione, non hanno ancora avuto ricoveri per il loro bestiame, per le loro attrezzature, per i loro prodotti, neanche quelli previsti dalle leggi approvate.

Gli aiuti e le sovvenzioni pur previsti nella modesta misura indicata nelle leggi approvate a favore dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, dei contadini eccetera sono stati erogati con lentezza parzialmente e con discriminazioni causate dal ritardo delle direttive, dalle lentezze burocratiche, dalle deficienze della legge stessa.

Tutti i termini previsti dalle leggi approvate e che imponevano al Governo determinati adempimenti in ordine alle fasi preliminari della ricostruzione sono stati sistematicamente e ripetutamente violati dagli stessi Ministri che li avevano proposti al Parlamento.

Il Governo della Regione, da parte sua vincolato dalla sua cieca subordinazione al potere centrale, non ha ancora provveduto ad attuare le positive disposizioni della legge votata alla unanimità dall'Assemblea regionale per quanto riguarda i piani urbanistici comprensoriali, la costituzione dei consorzi dei Comuni e l'attuazione del piano di rinascita agricola ed industriale prevista dall'articolo 6.

Di fronte a questa situazione i lavoratori e le popolazioni con slancio, decisione e maturità, chiarendo sempre meglio obiettivi rivendicazioni rafforzando l'unità, hanno de-

ciso di riprendere in forme varie, articolate e democratiche la lotta.

Le popolazioni rifiutano così ancora una volta l'alternativa che viene posta: emigrare o restare nella situazione di assistiti permanenti dell'ECA, e pongono ancora più chiaramente che nel passato l'esigenza di ricostruire *strutture economiche e civili nuove in modo nuovo*.

Sei mesi di promesse, di illusioni, di delusioni e soprattutto di tormenti hanno fatto capire a tutti in modo chiaro che con la politica fin qui eseguita, con le strutture statali e burocratiche esistenti, non si può ricostruire niente. Questo Stato che è arrivato tardi e male con le tende e con i primi soccorsi, che si sta comportando peggio per quanto riguarda la fornitura delle baracche, con sprechi e disfunzioni che sono ormai da tutti riconosciute e denunciate, non potrà mai arrivare tempestivamente a ricostruire interi paesi, strade, scuole, ospedali.

Seguire sulla via scelta dal Governo Moro e accettata dal Governo regionale significa condannare coscientemente una cospicua parte della Sicilia, che ha ampie possibilità di sviluppo, all'abbandono ed alla disgregazione.

Raccogliendo le richieste immediate ed alcune di quelle di prospettive avanzate dalle popolazioni interessate, presentiamo all'esame del Senato questo disegno di legge che si propone obiettivi limitati ma coerenti con una linea di effettiva ricostruzione e sviluppo.

Le nostre proposte sono rivolte:

1) a rendere attuabili precisando le norme relative, ed evitando discriminazioni che si sono manifestate odiose, alcune norme delle leggi già approvate e che riguardano i lavoratori disoccupati, i contadini, gli artigiani, i commercianti e piccoli imprenditori, nonché le famiglie delle vittime del terremoto e del ritardo dei soccorsi;

2) a venire incontro riducendo i canoni di affitto agli affittuari (praticamente tutti i coltivatori diretti) che hanno coltivato le

terre in mezzo a mille difficoltà, mentre le leggi approvate hanno garantito agevolazioni (sgravi e sospensioni fiscali) ai proprietari concedenti che magari abitano ben lontano dalle zone terremotate;

3) a chiudere definitivamente il capitolo degli appalti a trattativa privata delle baracche da parte del Genio civile, e ad affidare direttamente agli interessati sotto il controllo dei Comuni, il compito del resto già di fatto assolto in molti casi, di edificare con l'aiuto delle forze economiche locali i ricoveri di fortuna con l'evidente beneficio degli interessati e dell'erario;

4) a modificare profondamente e radicalmente il sistema finora previsto per l'accertamento dei danni, l'approvazione dei progetti di ricostruzione e di riparazione, la concessione dei contributi, il controllo ed il collaudo delle opere private. Si calcola che le case distrutte o lesionate siano più di 100 mila. Quanto tempo ci metteranno gli uffici del Genio civile ad istruire e controllare tutte queste « pratiche »? Per quali trafile dovranno passare (le trame già si cominciano a vedere) i contadini, gli artigiani, gli emigranti che vogliono ricostruirsi le case, se resta il sistema burocratico ed accentratore previsto dalla legge sul terremoto tanto cara all'onorevole Mancini? Dia l'Ispettorato regionale le indicazioni e le direttive rimaste, fornisca anche i progetti tipo, ma si lasci alle Amministrazioni comunali, ai tecnici locali, ai rappresentanti diretti degli interessati il compito di promuovere la ricostruzione delle abitazioni e dei locali privati. Restando fermo naturalmente il diritto dello Stato al controllo mediante ispezione e persino sostituzione se si verificassero in qualche comune ritardi o disfunzioni del tipo ad esempio di quelli già registrati nella costruzione delle baracche;

5) a ripristinare, *fatti salvi comunque i casi di urgenza*, il diritto dei comuni e dei loro consorzi previsti dalla legge regionale ad inquadrare i piani comunali nei piani comprensoriali urbanistici (in collegamento con i piani redatti dall'Ente di sviluppo agricolo) per assicurare quel tipo di rico-

struzione che valga a sanare le ferite del terremoto e della preesistente arretratezza delle strutture civili, agricole ed industriali.

Onorevoli senatori, questi problemi e le soluzioni da noi proposte che invitiamo il Senato ad esaminare con procedura d'urgenza ed approvare prima delle ferie estive. Le popolazioni terremotate non possono attendere!

È necessario che il Parlamento eletto il 19 maggio faccia un bilancio delle situazioni, delle difficoltà insorte, dello stato della attuazione delle leggi già votate nella IV Legislatura e, se necessario, esprima nei modi opportuni un giudizio od anche la volontà di un approfondimento delle responsabilità dell'attuale caotica e penosa situazione.

È necessario, poi, alla luce di queste esperienze così concrete e brucianti, la necessità di instaurare rapporti nuovi tra legislazione ed interventi statali e regionali, tanto più che l'Assemblea regionale siciliana sta provvedendo, su iniziativa del Gruppo comunista, a precisare interventi e procedure per quanto riguarda la materia urbanistica e per quanto riguarda lo sviluppo dell'agricoltura sulla linea già prevista dalla legge regionale che è stata successivamente di fatto rovesciata dai provvedimenti attuati con i decreti legge del Governo Moro.

È necessario infine precisare la posizione del Governo e dei vari gruppi del Senato per quanto riguarda l'attuazione degli impegni contenuti nell'articolo 59 dell'ultimo decreto nel testo votato dalla Camera, ricordando che questo articolo investe da un lato la politica dei grandi enti statali (la Cassa per il Mezzogiorno, l'IRI, l'ENI) e dall'altro la regione ed i suoi enti economici, e che tra i comuni interessati si trova anche Palermo, dove proprio in questi giorni i problemi dello sviluppo economico sono posti in maniera drammatica da lotte operaie e popolari, dal cui esito dipende la vita della capitale della regione, le cui sorti sono, come è ben noto, intimamente legate a quelle della Valle del Belice e delle altre zone della Sicilia occidentale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le prescrizioni dei piani comprensoriali previste all'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, comprese quelle relative al trasferimento di abitati, sono vincolanti per tutte le opere previste dalle leggi statali e regionali concernenti le zone colpite dai terremoti verificatisi in Sicilia nell'ottobre 1967-gennaio 1968.

In pendenza dell'approvazione dei piani comprensoriali, la Commissione tecnica prevista dall'articolo 12 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, d'intesa con il Presidente del Consorzio di cui all'articolo 4 e con il gruppo di progettazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, competenti per territorio, determina le eventuali prescrizioni urbanistiche da osservare.

Art. 2.

I contributi previsti all'articolo 3 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79 e successive modificazioni per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, od esercizio artigianale o commerciale, o professionale sono concessi con le seguenti modalità.

Nei Comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto è istituita una Commissione composta: dal Sindaco che la presiede, da un ingegnere del Genio civile competente per territorio, dal tecnico comunale, da tre consiglieri comunali nominati dal Consiglio in modo da garantire la rappresentanza di minoranza, da tre rappresentanti diretti delle popolazioni terremotate espresse attraverso i comitati cittadini o i sindacati dei lavoratori. La Commissione provvede su richiesta degli interessati nel quadro dei piani urbanistici redatti a norma della legislazione vigente e sulla base

delle direttive tecniche elaborate dall'Ispettorato regionale:

1) all'accertamento dei danni (anche attraverso perizie giurate affidate a liberi professionisti);

2) all'approvazione dei progetti di costruzione o di riparazione;

3) alla concessione dei contributi con i criteri stabiliti dall'articolo 3 del citato decreto;

4) al controllo dei lavori.

Il Genio civile competente per territorio esercita attraverso ispezioni il controllo sull'attività delle Commissioni e propone agli organi competenti di vigilanza degli Enti locali le misure di loro competenza che si rendessero necessarie.

La liquidazione dei contributi sarà effettuata dall'Ispettorato regionale che depositerà presso le Tesorerie comunali competenti le somme relative ai contributi approvati. Dette somme saranno via via erogate dagli interessati sia sotto forma di anticipazione che di liquidazione su autorizzazione dei rappresentanti del Genio civile nelle Commissioni comunali.

Art. 3.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono direttamente con le modalità seguenti alla sistemazione in alloggi provvisori dei nuclei familiari che non potranno essere sistemati nei ricoveri apprestati dal Ministero dei lavori pubblici a norma del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni e che sono alloggiati in tende, rifugi di fortuna, e accantonamenti predisposti dagli ECA e da altri enti.

A tal fine sono accreditati al Comune competente in ragione di lire 1 milione per ogni nucleo familiare da sistemare le somme occorrenti.

Il Comune provvede:

a) a promuovere la requisizione e a deliberare l'assegnazione delle aree ai singoli

capi-famiglia, che non dispongano di aree proprie;

b) a concedere ai singoli capi-famiglia che ne facciano domanda un contributo di lire 700 mila più lire 100 mila per ogni persona convivente. Del contributo concesso sarà anticipata la somma pari al 50 per cento dell'importo. La liquidazione verrà effettuata a lavori ultimati;

c) ad eseguire attraverso cantieri di lavoro previsti dall'articolo 20 del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni, le opere di allacciamento alla rete idrica, fognante ed elettrica nonchè alla viabilità. Per tutti i lavori previsti al presente articolo deve essere preferenzialmente utilizzata manodopera locale, nonchè imprese artigianali ed industriali locali.

I ricoveri possono essere costruiti su aree di risulta, su aree pubbliche, ed anche per i richiedenti coltivatori diretti sui fondi da essi coltivati.

Art. 4.

La maggiorazione di lire 400 giornaliera della indennità per la disoccupazione involontaria prevista all'articolo 13 del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, è estesa ai lavoratori dell'edilizia che si trovavano disoccupati alla data del 15 gennaio 1968.

Una stessa maggiorazione spetta ai lavoratori della pesca.

Art. 5.

Il contributo di lire 1.000.000 concesso alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto del gennaio 1968 previsto all'articolo 41 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, è esteso alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per cause inerenti ai disagi del terremoto.

Nei casi di totale scomparsa del nucleo familiare, il beneficio di cui all'articolo 13

della predetta legge viene concesso al genitore o al fratello superstite, anche se non a carico, purchè convivente.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 37 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, è sostituito dai seguenti: « Alle imprese individuali e sociali dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato che abbiano subito gravi danni alla loro attività economica per effetto del terremoto è concesso un contributo a fondo perduto per un ammontare di lire 500.000.

Alle stesse imprese che abbiano subito la distruzione totale o parziale di immobili, macchinari o scorte è concesso inoltre un contributo pari all'ottanta per cento del danno subito ».

Art. 7.

Il contributo di lire 90.000 previsto all'articolo 14 del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, viene concesso anche ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di piccoli coloni ed ai pescatori iscritti alla cassa marittima.

Art. 8.

Per i cantieri di lavoro previsti agli articoli 20 e seguenti del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, è autorizzata una spesa di lire 5 miliardi da prelevare dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Ai lavoratori addetti nei cantieri è corrisposto per ogni giornata di effettiva presenza un assegno di lire 2.500 integrato da lire 100 per ogni familiare a carico. Detto assegno non è cumulabile con l'indennità e il sussidio di disoccupazione.

Art. 9.

I canoni di affitto in denaro o in natura dei fondi rustici ricadenti nel territorio dei Comuni indicati nell'articolo 1 del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni e dall'articolo 1 del decreto legge 15 febbraio 1968, n. 45, e successive modificazioni sono ridotti del 50 per cento per le annate agrarie 1967-68 e 1968-69.

Art. 10.

Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede utilizzando le maggiori entrate realizzatesi rispetto alle previsioni del bilancio dello Stato per il 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.